



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(5) IV parte  
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma, 10 FEB. 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: D.P.C.M. 24 novembre 2016 recante "modifiche al d.P.C.M. del 18 marzo 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

S'informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio u.s. è stato pubblicato il d.P.C.M. 24 novembre 2016 recante "*modifiche al d.P.C.M. del 18 marzo 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Il provvedimento è volto ad adeguare la struttura del precedente d.P.C.M. 18 aprile 2013 alle novità introdotte in materia dall'articolo 29 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a) del nuovo d.P.C.M. chiarisce che, nei settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contatti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella *white list*;



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

- l'articolo 1, comma 1, lett. b) introduce un nuovo art. 3-*bis*, con il quale viene previsto che:
- l'iscrizione nelle *white list* costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei settori "a rischio";
  - per i soggetti che risultano non censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. A tal fine, le stazioni appaltanti consultano la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Dal momento della consultazione della Banca dati decorreranno i termini, previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, alla scadenza dei quali la stessa stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 52-*bis*, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti acquisiscono, tramite la consultazione delle *white list*, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative a soggetti e alla composizione del capitale sociale;
  - le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, solo con modalità telematica, in ossequio al disposto del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, le ditte, ovvero le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco;
- l'articolo 1, comma 1, lett. c) sostituisce, infine, il comma 1 dell'art. 7 del precedente d.P.C.M., chiarendo, alla luce della nuova disciplina degli effetti di equipollenza dell'iscrizione nelle *white list*, introdotta dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, che l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo – come già era previsto – per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l'iscrizione in elenco;

Tanto si partecipa codeste Prefetture ai fini di una puntuale attuazione delle nuove disposizioni.

IL CAPO DI GABINETTO  
(Lamorgese)